



COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3/2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione delle aliquote per l'anno 2021 – Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **30** del mese di **MARZO** alle ore **18.30 in videoconferenza**, in ottemperanza al DPCM 2 marzo 2021, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Assente giustificato/ingiustificato

Luzzi Graziano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finotti Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frisinghelli Gian Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massari Elisa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ragagni Chiara	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brescia Anna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calvetti Isabella	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Frisinghelli Michela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manica Andrea	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicolodi Franco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rigotti Laura Maria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosina Federico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinella Domenico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valduga Emanuele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valentini Sergio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO MARIANNA GARNIGA

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 02.04.2021
al 12.04.2021
f.to Marianna Garniga
Vice Segretario

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor Luzzi Graziano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA

provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Graziano Luzzi

IL VICE SEGRETARIO
f.to Marianna Garniga

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13.04.2021

- dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi *dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*
- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi *dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.*

IL VICE SEGRETARIO
f.to Marianna Garniga

Copia conforme all'originale
Il Vice Segretario

OGGETTO:

Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.). Approvazione delle aliquote per l'anno 2021 – Conferma delle agevolazioni a favore delle famiglie e delle attività economiche

Relazione.

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazione n. 2 del 27 aprile 2020 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2020 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2020 che, in materia di politica fiscale, ha riconfermato l'intera manovra già definita nei precedenti anni.

In data 16 novembre 2020 la Provincia autonoma di Trento d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali ha siglato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021.

Nel Protocollo si rappresenta che il quadro giuridico, istituzionale e finanziario venutosi a creare negli scorsi mesi a causa della straordinaria situazione pandemica vede una completa modifica dei riferimenti e delle prospettive su cui era stata concordemente impostata la finanza locale per i prossimi anni. Il susseguirsi di fonti normative segnate dall'urgenza di intervenire a livello economico, sociale, sanitario e finanziario, rende indispensabile procedere ad una revisione concertata delle strategie che devono governare sia la manovra di bilancio del sistema provinciale nel suo complesso per il 2021, sia le scelte prospettiche di medio periodo. L'obiettivo primario, sul quale Provincia ed Autonomie Locali concordano, è quello di salvaguardare al massimo la tenuta socio-economica del Trentino. In termini finanziari e di pianificazione del bilancio, i due versanti dell'entrata e della spesa devono rispondere alla necessità da un lato di razionalizzare gli interventi fiscali e tariffari allo scopo di dare sostegno alle famiglie ed alle attività economiche evitando interventi non efficaci e dall'altro di reperire e liberare il massimo ammontare possibile di risorse per aprire ulteriori spazi di spesa per la medesima finalità.

In ragione di quanto sopra esposto e quindi in virtù degli accordi già sottoscritti a valere anche per l'anno 2021, si tiene ferma e fondata la volontà di mantenere una stabilità di manovra anche per l'anno 2021, con una invarianza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di IM.I.S.

Si rammenta che nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2021, particolare rilevanza assume l'accesso al fondo statale di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020 per le minori entrate di qualsiasi natura, tributaria e extra-tributaria, derivante da norme statali o norme provinciali di recepimento di norme statali. In questo senso, le esenzioni IM.I.S. di cui all'art. 1 della L.P. n. 10/2020 rientrano per la maggior parte nel finanziamento statale, in quanto coincidenti con le parallele esenzioni I.M.U. di cui all'art. 78 del D.L. n. 34/2020, mentre per le fattispecie esentive (in senso sia oggettivo che soggettivo) stabilite dalla disciplina provinciale IM.I.S. autonoma verranno coperte, nel minor gettito, da trasferimento della Provincia ai Comuni.

L'articolo 3, commi da 3 a 7, della L.P. n. 16/2020 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2021 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2020.

In particolare, sono confermate le seguenti disposizioni:

1. esenzione per le Cooperative sociali ed ONLUS (articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014);
2. esenzione per i fabbricati concessi in comodato gratuito ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale (articolo 14 comma 6bis lettera b-quater) della L.P. n. 14/2014;
3. determinazione delle aliquote e delle deduzioni d'imposta agevolate per alcune fattispecie di fabbricati di tipo non abitativo (articolo 14 commi 6, 6bis, 6bis lettere b-bis), b-ter) e b-quinquies) della L.P. n. 14/2014).
4. proroga della facoltà per i Comuni di stabilire un'aliquota agevolata (fino all'azzeramento dell'imposta) per i fabbricati categoria D8 destinati ad impianti di risalita o campeggi (articolo 8 comma 2 lettera e-bis) della L.P.n. 14/2014.

Il comma 1 dello stesso articolo 3 ha invece trasformato da transitoria a permanente l'esenzione per i fabbricati utilizzati come scuola paritaria. La disposizione in vigore fino al periodo d'imposta 2020 è quella di cui all'articolo 14 comma 6bis lettera b-sexies) della L.P. n. 14/2014, con la nuova formulazione dell'art.

5 comma 6 lettera d-bis) della L.P. 14/2014 che prevede l'applicazione a questa fattispecie dell'aliquota dello 0,00%.

L'Amministrazione comunale di Isera nell'intento di perseguire l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità anche per quanto attiene la pressione tributaria intende confermare la politica tributaria relativa all'IM.I.S., dando stabilità e continuità alla manovra approvata dal Consiglio comunale per l'anno 2020, contenendo la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie e confermando interamente le aliquote e le agevolazioni in vigore nel 2020 anche per l'anno 2021, così come definite nella deliberazione consiliare n. 2 di data 27.04.2020.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

L'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 come recepito dalla legge provinciale n. 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50 comma lettera a) della L.P. n. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

Il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 prevede all'articolo 106 comma 3bis la modifica dell'articolo 107 comma 2 del decreto legge 18/2020 stabilendo che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.

La Provincia autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali condividono l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31.01.2021, concordando altresì in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato, l'applicazione della medesima.

Visto ora il Decreto del Ministero dell'interno di data 13 gennaio 2021 col quale è stato approvato un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La legge 296/2006, all'art.1 comma 169 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 2 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49 terzo comma lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis comma 1 lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Con separato provvedimento verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra esposto;

Richiamata la deliberazione n. 2 di data 27.04.2020 con la quale il Consiglio comunale ha approvato le aliquote per l'anno 2020 in riferimento all'Imposta Immobiliare Semplice;

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020 dal Consiglio delle Autonomie Locali e dalla Giunta provinciale che ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento;

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Interno di data 13 gennaio 2021 col quale si stabilisce un ulteriore differimento nel termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice approvato con deliberazione consiliare n. 8 di data 16.03.2015 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4 del 29.02.2016 e n. 2 di data 25.01.2017;

Visto il *Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n.6, con legge regionale 1° agosto 2019 n. 3, con legge regionale 16 dicembre 2019 n. 8, con legge regionale 23 giugno 2020 n. 1 e con legge regionale 27 luglio 2020 n. 3;*

Viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” e s.m. ed int.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Visti gli artt. 4 e 25 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 di data 27.12.2000 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 29.11.2013, n. 10 del 19.04.2017 e n. 18 del 08.06.2017;

Visto il titolo IV capo III “*Disposizioni in materia contabile*” del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, modificato con legge regionale 8 agosto 2018 n. 6;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10 aprile 1995 e s.m.;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 4 di data 11 gennaio 2021 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021 – Linee guida” che autorizza l’esercizio provvisorio per l’anno 2021;

Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isra delle attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014 ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi
- parere favorevole di regolarità contabile della responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze Rosanna Nicolussi Moz Chelle;

Con voti favorevoli 15, espressi nelle forme di legge dai 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare le aliquote IM.I.S. per l’anno 2021, confermando quelle approvate per l’anno 2020, come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA % - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ANCHE DI SOGGETTI AIRE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE CAT. A1, A8, A9	0,350
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 339,79
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,910
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI DI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,450
CATEGORIE CATASTALI C1, C3, D2, A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A	0,000

SCUOLE PARITARIE	
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D3, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,910
AREE EDIFICABILI	0,910

2. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con Legge n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
3. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 2011, convertito con Legge n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis comma 1 lett. a) del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Isera;
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso in opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni.